

STATUTO

RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARNONE TR FRAZIONE
CASTELDILAGO SNC

Numero REA: TR - 110575

Codice fiscale: 01608450555

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

Att. "B" n. 2848 Race.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Arrone (Terni) la Società cooperativa denominata "RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti .

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i soci alle migliori condizioni economiche e professionali. =

3 di 38

li centri socio residenziali per anziani e per adulti, residenze protette, unità psichiatriche; =====	
- la costruzione, la compravendita, la permuta, l'affitto , di beni immobili urbani e rustici e la loro gestione al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali; =====	
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni per la valorizzazione del territorio, servizi socio sanitari, educativi ed assistenziali orientati verso tutti gli aspetti di sviluppo sociale e socio-educativo, da esercitare in particolar modo nei confronti delle popolazioni e dei territori colpiti da eventi sismici; =====	
- attività di integrazione sociale e di assistenza psicologica, attività culturali. =====	
2) Per quanto riguarda la Sezione "B", la Cooperativa potrà svolgere attività diverse ma correlate a quelle di cui al punto 1) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'Art.4 della Legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, quali: =====	
- svolgere attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'Art. 4 della Legge n.381/891 quali: =	
- la gestione, con servizi global-services di strutture residenziali o semi residenziali; la fornitura di servizi di ristorazione, di alberghi, ostelli, pensioni, case vacanze, fornitura di pasti a domicilio, l'eventuale gestione di ser-	

	vizi di lavanderia industriale e stireria; l'attività edile	
	in generale, il recupero, restauro, ristrutturazione di immo-	
	bili, anche a seguito di eventi sismici, sempre nell'ambito	
	delle attività sociali; =====	
	- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee	
	nazionali ed internazionali; =====	
	- organizzazione di viaggi per il turismo sociale, solidale;=	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affis-	
	sioni; =====	
	- pulizie e disinfestazioni; =====	
	- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di	
	ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà	
	in cui la cooperativa opera, e attività editoriali e promo-	
	zionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici; ----	
	- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'ag-	
	giornamento professionale dei propri soci e di non soci, me-	
	diate la frequenza di corsi organizzati da Regioni, Enti	
	pubblici e Privati, nonché dalla stessa Cooperativa, allo	
	scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci an-	
	dranno a svolgere. =====	
	I servizi e le attività sopra indicate di cui alla sezione A	
	e B sono svolte in forma correlata, ovvero "coordinate per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle Coo-	
	perative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento	
	funzionale tra le medesime attività di tipo A e B. =====	

La società adotterà una organizzazione amministrativa tale	
da consentire la netta separazione delle gestioni relative	
alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corret-	
ta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente	
normativa.	
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa	
potrà inoltre:	
- realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti ed at-	
trezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento	
dell'attività sociale; promuovere, organizzare e gestire cor-	
si di qualificazione e riqualificazione tecnico - professio-	
nale dei soci e degli operatori; compiere operazioni mobilia-	
ri ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere	
tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'og-	
getto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e conce-	
dere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni; sti-	
pulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pubblici	
per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;	
dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economi-	
ci, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
pare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari,	
fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsi-	
voglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai so-	
ci. E' comunque espressamente esclusa dall'attività sociale	

scritte in appositi albi od elenchi." =====	
===== TITOLO III =====	
SOCI COOPERATORI =====	
Art. 5 (Soci cooperatori) =====	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge. =====	
Possano assumere la qualifica di soci coloro che siano in	
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
all'oggetto sociale, e che conseguentemente possano parteci-	
pare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al	
suo esercizio e sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. ==	
Possano essere soci anche enti e persone giuridiche. =====	
I soci devono essere idonei allo svolgimento delle attività	
lavorative indicate nel precedente articolo 4 nonché mettere	
a disposizione della cooperativa le loro capacità tecniche e	
professionali, svolgendo le mansioni loro affidate con impe-	
gno e diligenza. =====	
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in pro-	
prio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Coopera-	
tiva. =====	
===== Art. 6 (Soci speciali e soci volontari) =====	

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

10 di 38

Quind Flores

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci
in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-
te.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; =====

b) l'indicazione delle attività svolte in passato, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-
to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabi-
liti nei regolamenti interni, in rapporto alla quantità di
lavoro disponibile; =====

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-

	periore ai limiti di legge; =====	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al- le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ==	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 e seguenti del pre- sente statuto. =====	
	g) la domanda di ammissione, presentata da persone giuridiche , deve contenere la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, il codice fiscale , con alle- gata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. ===	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti- co e con l'attività economica svolta. =====	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in- teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 gior- ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am- missione e comunicarla agli interessati. =====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie- dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	

	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione. =====	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci. =====	
	===== Art. 8 (Obblighi dei soci) =====	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati: =====	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo: =====	
	- del capitale sottoscritto; =====	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-	
	so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo; =====	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====	
	c) allo svolgimento diligente delle attività lavorative di	
	volta in volta assegnate, nell'ambito delle opportunità di	
	lavoro disponibili procurate dalla Cooperativa. =====	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. =====	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	

14 di 38

Edward F. Lee

Il recesso non può essere parziale.

Art. 11 (Esclusione)

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;

b) risultati gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi

16 di 38

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. =====

===== Art. 13 (Liquidazione della quota) =====

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. =====

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

===== Art. 14 (Morte del socio) =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile. =====

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) =====

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. =====

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice
	civile. =====
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto. =====
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto. =====
	===== TITOLO IV =====
	===== SOCI SOVVENTORI =====
	===== Art. 16 (Soci sovventori) =====
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di
	cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. =====
	===== Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) =====
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
	quote nominative trasferibili. =====
	La quota minima è di euro 50,00= =====
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo

per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21,
n.1, lett.b), del presente statuto. =====

== Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) ==

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci
in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono
essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-
mento dell'Organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-
nicazione. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
to dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammi-
nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero prov-
vederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote, se-
condo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stre-
gua del successivo articolo 19, comma 1, lett. e). =====

===== Art. 19 (Deliberazione di emissione) =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea. =====

La delibera di emissione deve stabilire: =====

- a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
sulle quote emesse; =====

	c) il termine minimo di durata del conferimento; =====	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci operatori; =====	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====	
	I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come se-	
	gue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino a Euro 9.000 di capitale	
	sottoscritto; =====	
	- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 9.000 e fino ad Eu-	
	ro 25.000 di capitale sottoscritto; =====	
	- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 25.000 e fino ad	
	Euro 50.000 di capitale sottoscritto; =====	
	- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 50.000 e fino ad Euro	
	100.000 di capitale sottoscritto; =====	
	- n. 5 voti per conferimenti oltre 100.000 (centomila); ==	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente cor-	
	rettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati. =====	

22 di 38

		sentati da quote di valore minimo pari a € 50,00 né superio-
		re al limite massimo previsto dalla legge; =====
		b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-
		ti nel fondo per il potenziamento aziendale; =====
		2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
		cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente
		non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di
		soci deceduti; =====
		3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
		somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =
		4) dalla riserva straordinaria; =====
		5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
		sta per legge. =====
		Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di
		legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo
		comma. =====
		Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-
		tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la
		vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. ==
		==== Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) ====
		Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
		volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
		fatto salvo il diritto di recesso. =====
		==== Art. 23 (Bilancio di esercizio) =====
		L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno. =====	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio. =====	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
va al bilancio. =====	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
zione degli utili annuali destinandoli : =====	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
alla misura stabilita dalla legge; =====	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
31.01.92 n. 59; =====	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
prevalente. =====	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori. =====	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente. =====	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente . =====	
	===== Art. 24 (Ristorni) =====	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. =====	
	In particolare, la Cooperativa, in sede di approvazione del	
	bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrati-	
	vo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori la corre-	
	sponsione dei trattamenti economici previsti dall'art.3, com-	
	ma secondo, lettera b) della legge n.142 del 2001, secondo le	
	modalità ivi contemplate. =====	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	

26 di 38

	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede so-	
	ciale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima. =====	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. =====	
	===== Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) =====	
	L'Assemblea: =====	
	1) approva il bilancio, destina gli utili e delibera in meri-	
	to all'eventuale ripartizione dei ristorni; =====	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti; =====	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; =====	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale; =====	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci; =====	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	

soci; =====	
7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; =====	
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====	
9) approva il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142, nonché gli altri regolamenti della Cooperativa; =====	
10) delibera, all'occorrenza, eventuali piani di crisi aziendali nonché le misure più idonee per farvi fronte. =====	
11) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione =====	
12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. =====	
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio. =====	
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. =====	
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. =====	

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. =====

===== Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati il 51% dei voti dei soci aventi diritto di voto, e delibera validamente con il 51% dei voti, salvo che per le assemblee aventi ad oggetto l'elezione e revoca degli organi amministrativi per le quali occorrerà la presenza ed il voto favorevole del 75% degli aventi diritto al voto. =====

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele/videocomunicazione. In questo caso dovranno comunque essere soddisfatte le condizioni seguenti: =====

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione svolta in detto luogo; =====

2) che sia effettivamente possibile al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci aventi diritto al voto. ==

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. =====

===== **Art. 29 (Votazioni)** =====

Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea. =====

===== **Art. 30 (Voto)** =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. =====

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-

cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente. =====

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio . =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

===== Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza dal Vice Presidente , o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

===== Art. 32 (Amministrazione) =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un minimo di tre componenti , eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. =====

Il Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. =====

I componenti l'organo amministrativo saranno nominati, in maggioranza, tra i soci cooperatori. =====

I componenti l'organo amministrativo restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e comunque fino alla

32 di 38

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a

	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione. =====	
	Nell'eventualità di conclamata impossibilità o inerzia del-	
	l'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata di-	
	rettamente da tanti soci che rappresentino almeno il cinquan-	
	ta per cento dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto	
	delle modalità previste dal precedente articolo 26. =====	
	===== Art. 36 (Compensi agli Amministratori) =====	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori o all'Amministratore Delegato e ai membri del Co-	
	mitato esecutivo, se nominato. =====	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche. =====	
	===== Art. 37 (Rappresentanza) =====	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice	
	Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ha la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. =====	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche all'Amministratore Delegato, se no-	
	minato. =====	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed	
	altri Istitutori. =====	
	Il Presidente, nei limiti delle deleghe allo stesso conferi-	

	te, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o ca-	
	tegorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.=	
	===== Art. 38 (Organo di controllo) =====	
	La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al	
	Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze. =====	
	Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la	
	revisione legale dei conti. =====	
	La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i pre-	
	supposti di cui all'art. 2477 del codice civile. =====	
	===== TITOLO VII =====	
	===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====	
	===== Art. 39 (Scioglimento anticipato) =====	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendo ne i poteri. =====	
	===== Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale) =====	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine: =====	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; =====	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c); =====	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.=

===== TITOLO VIII =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

===== Art. 41 (Regolamenti) =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. =====

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. .

In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ==

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =

===== Art. 43 (Rinvio) =====

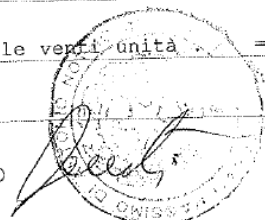
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. =====

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. ==

Musol Flores

Massimo



38 di 38